

REGOLAMENTO INTERNO CER TEMÙ PONTE VIONE

~*~

Approvato dall'Assemblea in data 28.01.2025

Publicato sul sito Internet dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto in data [●]

Art. 1 – Scopo ed oggetto del Regolamento

(rif. Art. 3 Statuto)

- 1.1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa della Comunità Energetica Rinnovabile (“Associazione”), nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti gli Associati.
- 1.2. Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati dallo Statuto, a diretto vantaggio degli Associati.
- 1.3. Il presente Regolamento disciplina altresì: (i) l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata); (ii) la determinazione degli importi afferenti le quote associative; (iii) le modalità di redistribuzione degli incentivi dell'Associazione e (iv) l'individuazione del soggetto Referente, in applicazione ed in ossequio di quanto previsto dallo Statuto.
- 1.4. Il presente regolamento, approvato dall'Associazione, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici da loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. n. 414 del 24.01.24.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e modifiche

- 2.1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, sono vincolanti per gli Associati, per gli organi sociali e gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Associazione.
- 2.2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e saranno presentate e approvate dall'Assemblea.
- 2.3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Art. 3 – Associati e Regolamento di Adesione

(rif. Artt. 4, 5 e 13 Statuto)

- 3.1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 dello Statuto, vengo stabiliti con il presente regolamento: (i) le modalità di adesione mediante domanda scritta; (ii) la determinazione

delle singole categorie degli Associati sulla base dei principi statutari ai sensi dell'art. 5 Statuto; (iii) le condizioni, non discriminatorie, per l'adesione e i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio di Amministrazione in sede di valutazione della domanda di ammissione.

Modalità di adesione mediante domanda scritta

- 3.2. Gli aspiranti Associati inviano al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo PEC disponibile sul sito istituzionale, ovvero a mezzo posta raccomandata A.R., domanda di ammissione mediante la compilazione del modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Associazione, con espressa dichiarazione di tutto quanto previsto dal medesimo.
- 3.3. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti previsti dal modulo di adesione.
- 3.4. Con la domanda di ammissione, l'aspirante Associato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l'Associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

Determinazione delle singole categorie sulla base dei principi statutari ai sensi dell'art. 5 Statuto

- 3.5. I requisiti necessari per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso sono disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER.
- 3.6. Gli Associati in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, in ragione della natura del rapporto che intendono instaurare con l'Associazione, gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie:
 - “clienti finali/consumatori” inseriti all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, definiti anche “consumer”;
 - “produttori” inseriti all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, definiti anche “producer”;
 - “produttori/consumatori”, definiti anche “prosumer”;
 - “associati di comunità”: possono rientrare in questa categoria solo gli enti pubblici territoriali o gli enti privati senza scopo di lucro che non intendano far parte di alcuna configurazione e che quindi non possano essere compresi nelle altre tre categorie, e la cui partecipazione alla CER è funzionale all'attuazione dell'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui la CER opera; possono essere ammessi come associati appartenenti alla categoria “associati di comunità” gli enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che erogino somme a fondo perduto o comunque compiano atti di liberalità a favore dell'associazione per il perseguimento dell'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui la CER opera.
- 3.7. Il Consiglio di Amministrazione, delibera sulla domanda entro 30 giorni dalla ricezione della medesima, secondo i criteri non oggettivamente discriminatori di seguito enunciati, coerenti con le finalità eseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione.
- 3.8. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera accetta la richiesta di adesione o la rigetta; nel corso della valutazione può richiedere all'aspirante Associato eventuali chiarimenti o documentazione ritenuta necessaria. In caso di rigetto la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all'interessato.
- 3.9. A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo Associato provvede, entro 10 (dieci) giorni al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che

- possono prevedere l'inizio degli adempimenti di Associato, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.
- 3.10. L'Associato si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza.
 - 3.11. Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro la data di svolgimento della prima Assemblea comporta automaticamente la sospensione dal diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea.

Condizioni, non discriminatorie, per l'adesione e i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio di Amministrazione in sede di valutazione della domanda di ammissione

- 3.12. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera i criteri di individuazione per l'inserimento degli Associati all'interno di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo diffuso.
- 3.13. I criteri potranno essere, per ciascuna configurazione, di tipo tecnico (cabina primaria di appartenenza, miglior corrispondenza dei profili di consumo energetico rispetto alla produzione da fonti rinnovabili disponibili all'interno della configurazione), di tipo cronologico e di tipo socio-economico (garantire all'interno della CER una quota di soggetti (cittadini) che godono di bonus energia o sociali, garantire la rappresentanza delle diverse categorie di partecipanti etc.).
- 3.14. Rimane inteso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione terrà adeguato conto della capacità energetica dell'ente in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della CER e di economicità della sua attività.

Art. 4 - Criteri di determinazione delle quote associative

- 4.1. Il Consiglio di Amministrazione per ogni anno solare di esercizio determina le quote associative sulla base delle categorie di Associati, fatti salvi i casi di gratuità ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
- 4.2. Il Consiglio di Amministrazione, determina l'importo tabellare delle quote associative in base al bilancio energetico della comunità e secondo i criteri di ripartizione dell'energia indicati nell'Allegato A.
- 4.3. Le tabelle annuali per la definizione delle quote associative, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale.

Art. 5 - Perdita della qualità di Associato e Recesso

(rif. art. 7 Statuto)

- 5.1. L'Associato può essere escluso a norma e con le procedure sancite dall'art. 7 dello Statuto.
- 5.2. L'associato escluso per mancato pagamento della quota sociale in tempo utile non potrà presentare nuova domanda di ammissione.
- 5.3. In caso di recesso anticipato, sarà previsto un riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, preventivamente concordati in sede di ammissione, per la partecipazione agli investimenti eventualmente sostenuti.
- 5.4. È sempre prevista la esclusione dell'Associato per la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione all'Associazione.
- 5.5. Per i soli prosumer costituisce causa di esclusione la mancata messa a disposizione dell'impianto in violazione di quanto previsto all'art. 7 del Regolamento ovvero la violazione agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di messa a

- disposizione che comporti l'impossibilità per l'Associazione di utilizzarlo per gli scopi della stessa.
- 5.6. Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.
- 5.7. L'Associato escluso non ha diritto di partecipazione all'Assemblea.

Art. 6 – Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso

(rif. art. 6 Statuto)

- 6.1. Ai sensi del TIAD e dello Statuto, il ruolo di Referente di ciascuna configurazione è svolto dalla medesima Comunità, nella persona fisica del Presidente che per Statuto ne ha la rappresentanza legale.
- 6.2. Gli Associati conferiscono al Presidente in qualità di Referente il mandato:
- per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'Associazione;
 - per il trattamento dei dati degli Associati in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679;
 - per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
 - per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;
 - per accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Associato ai fini della ripartizione dei benefici economici.
- 6.3. Per ciascuna configurazione, il Presidente può conferire il ruolo di Referente a:
- Un cliente finale della configurazione, membro della CER;
 - Un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
- 6.4. L'Associazione può subdelegare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo, in via prioritaria identificato tra coloro che sono associati con la qualifica produttore, produttore/consumatore o di cliente finale, che acquisisce a sua volta il titolo di "Referente della CER", nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tal caso il mandato deve determinare espressamente la sua durata.
- 6.5. In questi casi, il Presidente conferisce al soggetto individuato quale Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
- 6.6. Il soggetto che assume la qualifica di Referente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Ulteriori adempimenti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso

(rif. artt. 4 e 6 Statuto)

- 7.1. L'Associato in possesso dei requisiti che intende accedere ad una configurazione per l'accesso alla tariffa incentivante, deve regolare i rapporti con l'Associazione tramite specifico contratto in cui è previsto:
- il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - l'individuazione univoca dell'Associazione quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

- la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - di consentire al GSE, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione del socio, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
 - che l'Associazione potrà rivalersi sull'Associato delle responsabilità civili e penali derivanti dalla mancanza o non corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni rilasciate dal socio circa la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto.
- 7.2. In caso di produttore, il contratto con l'Associazione dovrà altresì prevedere la messa a disposizione degli impianti in comodato d'uso e/o locazione prevedendone la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi della comunità, nonché consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni.
- 7.3. La messa a disposizione dell'impianto di produzione in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti dell'Associazione rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Art. 8 – Regolamento per l'apporto economico e ripartizione dei contributi

(rif. art. 6 Statuto)

- 8.1. A ciascun Associato regolarmente inserito all'interno di una configurazione accreditata presso il GSE spetta di ricevere dall'Associazione quota parte dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, sulla base di parametri stabiliti dall'Associazione e in applicazione della normativa applicabile.
- 8.2. Così come stabilito dal D.M. n. 414/2024, l'Associazione dispone prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, così come anche meglio precisato nell'allegato A del presente Regolamento.
- 8.3. L'incentivo riconosciuto dal GSE verrà pertanto distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) in proporzione al loro consumo/ alla loro produzione, seguendo le modalità sempre descritte nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando che gli stessi dovranno conformarsi ai criteri indicati all'art. 6 dello Statuto e dovranno quindi tener conto: - dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun associato in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria o secondaria di appartenenza; - del contributo da ciascun associato offerto all'energia condivisa in seno alla Comunità Energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile; - dei consumi di ciascun associato; - di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito

Regolamento; - della capacità energetica dell'ente in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della comunità energetica rinnovabile e di economicità della sua attività.

- 8.4. I criteri indicati nell'Allegato A possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 9 – Ordine di priorità dei pagamenti

- 9.1. Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, l'Associazione si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:
- spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente;
 - altre spese di Gestione;
 - redistribuzione dei benefici ai Membri, secondo il presente Regolamento.
- 9.2. La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo le tempistiche di erogazione degli incentivi da parte del GSE, ed in ogni caso secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Regolamento dei lavori assembleari

(rif. art. 12 Statuto)

- 10.1. L'Assemblea si riunisce in forma unitaria ed è convocata dal Presidente senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di pubblicazione e diffusione (ad es. sito istituzionale, affissione in bacheca, mail) almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno.
- 10.2. La documentazione ad essi relativa sarà resa disponibile per la consultazione presso la sede dell'Associazione.
- 10.3. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Qualora il Presidente sia impossibilitato a presiedere può delegare il vice presidente, se presente, o altri consiglieri in sua vece.
- 10.4. È ammesso il voto per delega ad altro Associato entro i limiti statutari. Le deleghe devono essere consegnate in apertura dei lavori, salvo diverse disposizioni indicate nella convocazione.
- 10.5. L'esercizio della delega ricevuta non può essere oggetto di contestazione da parte del delegante.
- 10.6. Secondo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
- 10.7. Non può partecipare all'Assemblea l'Associato che risulti moroso nel versamento della quota sociale.
- 10.8. L'Assemblea nomina un segretario, ad esso compete di redigere il verbale e il conteggio dei voti palesi espressi dalle Assemblee. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione.

Art. 11 - Svolgimento, in modalità telematica delle riunioni

del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea

- 11.1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

- 11.2. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni dei predetti organi che si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto da parte degli Associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.
- 11.3. Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
- la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
 - l’identificazione di ciascuno dei partecipanti;
 - l’intervento nonché l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del giorno della seduta.
- 11.4. Gli strumenti a distanza assicurano: la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti previo invito; il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l’eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti “cloud” di condivisione; la contestualità delle decisioni; la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
- 11.5. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo). Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l’intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.
- 11.6. Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dal vigente Statuto. L’Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente. Ai fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video.
- 11.7. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti dell’organo.

Allegato A – criteri di ripartizione dell’incentivo